

PARTE II

Opinioni e confronti

a

LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI: UN NUOVO MODELLO PER QUELLA GIORNALISTICA

*di Gino Falleri, dottore in legge,
Vice Segretario dell'Associazione della Stampa Romana*

Il riordino delle professioni intellettuali, che ha preso il via nel luglio 1998 con la proposta di legge delega dell'allora ministro Guardasigilli Giovanni Maria Flick, che aveva fatto suo il "Progetto Mirone", dovrà attendere la prossima legislatura prima che possa vedere la sua conclusione. Così è stato affermato in occasione del convegno sul tema "Professioni e concorrenza", organizzato a Roma nella seconda decade di maggio dalla Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro.

Dopo sette anni dalla presentazione della proposta Flick, e a poco più di un anno dal testo varato dalla Commissione presieduta dall'on. Michele Vietti, allora sottosegretario alla Giustizia, sul fronte delle professioni intellettuali finora non è stato realizzato molto. E questo nonostante sia sempre stato affermato che le professioni intellettuali, per essere veramente al servizio del cittadino, abbisognavano di una radicale cura di restauro e non si poteva non tenere conto di quanto stava accadendo nell'Unione europea. Quali gli indirizzi e quali le soluzioni, soprattutto in considerazione della libertà di circolazione e del diritto che hanno i cittadini europei di stabilirsi, ed attendere alle proprie occupazioni, nei paesi dell'Unione.

Per stare alla pari, ma anche per correggere anomalie e conferire snellezza ed agilità amministrativa, l'intervento del legislatore non può più essere procrastinato nel tempo poiché la situazione potrebbe maggiormente appesantirsi. Non è da oggi che si sollecitano interventi volti appunto a dare una veste più appropriata alle professioni intellettuali. Se non altro perché a fianco delle professioni riconosciute, quelle che possono fare riferimento ad un ordine, ne sono nate delle altre, che sono espressione tangibile dell'evoluzione della società.

Un riordino, dunque, non più dilazionabile in mesi ed anni e le ragioni per intervenire sono state ben sottolineate nella presentazione della proposta Flick, la 5092 del 1998. L'attuale ordinamento mostra l'usura del tempo e "necessita di un ammodernamento, anche e soprattutto in funzione delle peculiarità – qualitative e quantitative – assunte dal mercato delle professioni, nel contesto del cosiddetto *villaggio globale*".

Il ritardo finora accumulato non è comunque da imputare ad una sottovalutazione dell'importanza del problema. I motivi sono altri, legati soprattutto alla consapevolezza di dover dare vita ad una riforma che duri nel tempo, sia in linea con le direttive dell'Unione europea e sappia inoltre conciliare i vari interessi. Un giusto ed accettabile equilibrio tra ordini ed associazioni professionali riconosciute. Senza suscitare tensioni e conflitti.

La proposta Flick-Mirone, come si ricorderà, non stabiliva quali fossero le professioni da costituire in ordine, né quali potevano essere le attività da riservare, in via esclusiva, ai singoli ordini. Nello stesso tempo, facendo leva sulle esigenze della collettività, fissava il principio che l'istituzione di un Ordine professionale doveva essere legato all'interesse generale *“connesso all'esercizio di una determinata professione”*. Sulla proposta Flick-Mirone era pure intervenuto l'Antitrust, che non aveva mancato di esprimere la sua opinione sul *“regime di esclusiva”*, meglio conosciuto come *“sistema degli ordini”*. Per l'autorità di garanzia il regime di esclusiva avrebbe dovuto rivestire soltanto carattere di eccezionalità ed essere limitato a quelle attività collegate ai diritti costituzionalmente garantiti. Una tesi che non ha trovato favorevoli i giornalisti, che si vedevano così esclusi dal sistema ordini.

Sebbene la riforma sia oramai in cantiere da un settennio, e si miri giustamente al meglio, l'intelaiatura eretta, tramite la proposta Vietti, non fornisce spunti per giudizi non positivi. Aleggia comunque qualche interrogativo da formulare e questi prendono lo spunto dalla società in cui viviamo, che ha nel *“privato”* la sua bandiera.

In considerazione di questa realtà si impone una prima domanda. Esiste un interesse pubblico che giustifichi l'esistenza degli attuali ordini professionali? La risposta la dovrà fornire il Parlamento. E' suo indiscutibile compito stabilire se esiste o no un interesse della collettività e per quali motivi. La seconda riguarda invece le Associazioni professionali. Quale collocazione, e quale rilievo, deve esserle assicurato dato che costituiscono il nuovo? Attività lavorative che sono l'aspetto evolutivo e più tangibile della società contemporanea. Per la Commissione Vietti, che ha fuso in un articolato quale potrebbe essere il nuovo modello, è da escludere che possa essere *“considerata professione non regolamentata una attività che riguardi prestazioni che hanno una connotazione qualificante delle professioni di interesse generale”*.

Una riforma che, quando sarà diventata legge dello Stato, non potrà non essere in sintonia con la proposta di direttiva approvata dal Parlamento di Strasburgo, nelle passate settimane, e su cui il Consiglio dovrà esprimersi. L'Europarlamento, in seconda lettura, ha infatti votato a favore della propo-

sta di un provvedimento, che armonizzi ed accorpi le 15 direttive già esistenti sulle professioni. Una direttiva con la quale, come ha voluto sottolineare l'eurodeputato Stefano Zappalà, che è stato il relatore di quella sulle "qualifiche", si rafforzano gli Ordini e gli ordinamenti nazionali.

Quale sarà il risultato lo dirà il Consiglio europeo, allorché la prenderà in esame per valutarla e vararla e di conseguenza inviarla, per la sua applicazione, ai governi dei 25 paesi dell'Unione europea. Bruxelles è andata ancora più avanti. Sta aprendo "le porte ai professionisti e ai fornitori di servizi di tutto il mondo"¹

Della necessità di un "riordino", o meglio ancora di una radicale riscrittura delle regole, non è andata esente nemmeno la professione, o il "mestiere", di giornalista, il cui ordine è stato istituito, dopo un lungo iter dialettico, con legge 3 febbraio 1963, numero 69. Se ne parla e se ne discute dal momento stesso in cui nel giugno 1965 i Consigli regionali hanno incominciato a funzionare. Una legge, caso unico nella centenaria storia degli ordini professionali, sottoposta a referendum abrogativo, su iniziativa dell'on. Marco Pannella, e che ancora non trova un fronte omogeneo di sostenitori. Referendum senza esito per la mancanza del quorum, ma chi era andato a votare aveva dato la maggioranza allo schieramento politico che voleva la sua abolizione.

Il nostro Ordine dei giornalisti, è bene ricordarlo, non trova omologhi nell'Europa dei Venticinque e qualche difficoltà l'ha creata e la sta ancora creando ai cittadini europei, giornalisti nei loro paesi di origine, che desiderano lavorare in Italia. Il caso di Claude Jeancolas, giornalista francese chiamato in Italia per dirigere pubblicazioni edita da Hachette, insegna. Difficoltà che sorgono per via dell'esame di idoneità professionale, non previsto e sostenuto nei loro paesi, e di conseguenza i "professionisti" comunitari possono essere inseriti solo nell'elenco pubblicisti, che richiede soltanto un esame cartolare. Un'altra anomalia italiana. In quaranta anni non si è riusciti a proporre un modello diverso ed accettabile. E non mortificante.

L'albo unico, come auspica e sostiene una consistente ed autorevole corrente di pensiero, nata all'inizio degli anni Settanta, è di là da venire e l'ultima proposta, quella indicata dall'attuale Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, presieduto da Lorenzo Del Boca, va in controtendenza. E non tiene inoltre nella dovuta considerazione il consistente apporto di risorse finanziarie fornito dagli iscritti all'elenco pubblicisti, che consente di intraprendere e realizzare iniziative, a livello locale e nazionale,

¹ Caleri F.: "Servizi, l'Ue apre le porte al mondo". ItaliaOggi, 3 giugno 2005.

di cui non risultano esserne i beneficiari privilegiati². Altri lo sono, anche se non sono ancora iscritti all'albo.

In trentacinque anni sono stati organizzati dalle istituzioni della categoria, Federazione nazionale della stampa e Consiglio nazionale dell'Ordine, soltanto quattro convegni per focalizzare i problemi e le esigenze della categoria, che sono restati allo status quo ante³. Di fronte ad una situazione che non mostra incoraggianti segnali, raffigurata pure all'attuale ministro della Giustizia con un documento sottoscritto da oltre cento pubblicisti, e con un potere di rappresentanza sbilanciato, nonostante l'articolo 3 della Costituzione, rispetto alla consistenza numerica, qualche idea circola. Unitamente a delle ipotesi.

Una di queste è agganciata al riordino delle professioni intellettuali e riguarda la costituzione di una Associazione professionale riconosciuta. Già il fisco separa i pubblicisti dai giornalisti, sono due differenti soggetti fiscali. Una soluzione, comunque, che richiede molta attenzione e ponderazione. Potrebbe essere una risposta allo stato non paritario in cui vive il pubblicista. Non solo all'interno delle istituzioni professionali, ma anche fuori. Molte cose gli sono precluse e questo costituisce una *diminutio* non accettabile in uno stato di diritto.

Ritorniamo all'Ordine. Qualche esempio, come ha sottolineato Raimundo Garcia Paz nel suo *"Rapporto sugli ordini nel mondo"*, esiste nei paesi del Centro e del Sud America⁴. Un rapporto che, alla fine degli anni Ottanta, ha fornito lo spunto per un dibattito sui pro e sui contro dell'Ordine dei giornalisti. La sua esistenza ha sempre trovato in Paolo Murialdi, già presidente della Fnsi, direttore di *Problemi dell'Informazione* ed autorevolissimo storico del giornalismo italiano e dei suoi problemi, il capofila di coloro che ritengono, forse a torto, che l'Ordine non agevoli la libertà di stampa e crei farraginose barriere a chi voglia intraprendere il giornalismo come attività lavorativa duratura nel tempo.

² Gli iscritti all'elenco pubblicisti, secondo i dati aggiornati al 14 aprile 2005, sono 53.583. Ogni iscritto corrisponde all'Ordine di appartenenza 100 euro all'anno, la metà spetta al Consiglio nazionale.

³ I convegni organizzati a livello nazionale sono: "Il Pubblicista oggi", Roma 1971; "Il convegno nazionale dei pubblicisti", Roma, 11 e 12 dicembre 1987; "Il Pubblicista e le nuove frontiere dell'informazione", Roma, 15/16 giugno 1988; "Giornalisti Pubblicisti, chi siamo, cosa facciamo, dove andiamo", Roma, 26 aprile 2001.

⁴ Garzia Paz Raimundo: "Supplemento al rapporto della FIJ sugli ordini dei giornalisti (1986-1988). Problemi dell'informazione. a.XIII, n.4, ottobre-dicembre 1988.

Uno dei punti del dissenso è costituito dall'aver “*trascurato l'etica professionale*”, come ha avuto modo di sottolineare in un suo articolo pubblicato nel luglio 2000 su *La Stampa* e due anni dopo ha ritenuto opportuno ritornare sull'argomento e spiegare in otto paragrafi, su *Il Giornalismo*, il periodico dell'Associazione dei Giornalisti Lombardi, i motivi per i quali era ancora per la sua abolizione⁵.

Cancellare l'Ordine dei Giornalisti, secondo l'opinione di alcuni, vorrebbe significare perdere l'istituto di previdenza, ora è un soggetto di diritto privato, la Casagit, la cassa autonoma sanitaria, che integra per via contrattuale le prestazioni del servizio sanitario nazionale, e ritornare nelle stesse condizioni antecedenti l'istituzione dell'Ordine. Argomentazioni senz'altro interessanti, che dovrebbero comunque essere provate con i fatti, ma il giornalismo resta pur sempre una professione anomala. E' costituita per una parte da lavoratori subordinati, coloro che lavorano nelle redazioni. Qualcuno poi, per il valore sociale della professione, vorrebbe che fosse inserita nella Costituzione prendendo lo spunto da due sentenze della Corte Costituzionale (la numero 11 e 98 del 1968 e la numero 2 del 1977). Per tali sentenze la professione di giornalista “*merita una tutela di massimo livello appunto per la rilevanza pubblica o di pubblico interesse della funzione svolta da chi professionalmente sia chiamato ad esercitare un'attività d'informazione giornalistica*”⁶.

La richiesta di un intervento del legislatore, come già accennato, non è cosa dei giorni nostri. Oltre ad avere radici profonde, ha le sue brave motivazioni, anche di ordine pratico. La legge mostra ogni giorno la sua vetustà. Il suo aggiornamento, per renderla adeguata ai tempi ed alle esigenze, ha contraddistinto l'attività del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti degli ultimi dieci anni. In due lustri sono state elaborate ed approvate due proposte di riforma.

La prima è quella fatta votare dall'allora presidente Mario Petrini alla fine di gennaio del 1996, con due percorsi per l'accesso all'elenco pubbliciisti ed un richiamo alle competenze degli uffici stampa, una tipologia professionale che doveva essere tenuta nella massima considerazione, mentre la seconda è costituita dal “*Documento di indirizzo per la riforma dell'Ordine*”,

⁵ Murialdi P.: “Ma i giornalisti rispettino la privacy”, *La Stampa*, 28 luglio 2000. – “Murialdi: ecco perché sono abolizionista”. *Il Giornalismo*, settembre-ottobre 2002.

⁶ Abruzzo F.: “La libertà di informazione in Italia e la tutela dell'autonomia dei giornalisti”: Relazione tenuta in occasione del Convegno “Comunicare in Europa”. Palazzo Marino, Milano, 9/10 aprile 1999.

deliberato nei primi giorni del luglio 2002. Purtroppo tutto è restato come prima, anche se le proposte siano state inviate all'autorità competente. Tutto è rimandato al momento in cui il legislatore prenderà in esame il riordino dell'intero sistema delle professioni intellettuali.

La legge del 63, come è stato più volte rimarcato soprattutto in sede congressuale, non ha più lo smalto di quaranta anni addietro, anche se, come sarà meglio esposto dopo, è stata subito messa in discussione da chi la doveva applicare. Appalesa, in più di una sua parte, di essere obsoleta e non sorregge come dovrebbe i cosiddetti "agenti" a risolvere i variegati casi di specie, che il mondo dell'informazione propone. Il sistema dei media si evolve, crea nuove figure, mentre la legge rimane statica. Non ha più le giuste potenzialità per risolvere tutti i problemi, che quotidianamente si presentano e fronteggiare le esigenze di una categoria in costante lievitazione numerica. Due esempi per tutti.

Per l'iscrizione all'elenco pubblicisti la legge ha previsto soltanto la strada della carta stampata, giornali e periodici, con la "e" congiunzione e con l'esclusione della collaborazione al "servizio giornalistico della radio o della televisione", che è successivamente rientrata attraverso il regolamento di esecuzione, approvato nel febbraio 1965 (dpr 115, del 4 febbraio 1965), pur non essendo una norma primaria. Altro problema relativo all'iscrizione all'elenco pubblicisti, che si è affacciato nel tempo, è costituito dalla collaborazione agli *house organ*, i giornali aziendali. In genere il compenso è all'interno delle singole retribuzioni, senza una voce apposita e la fantasia nell'indicarla non è seconda a nessuno. A *strictu iure* deve essere a parte. Il legislatore chiede che l'attività pubblicistica sia "regolarmente retribuita da almeno due anni". Il pubblicista in genere non è un redattore, ma un collaboratore. Se lo fosse gli si dovrebbe applicare il contratto di lavoro giornalistico, ex articolo 1.

Altro esempio è quello di TeleBiella, il più eclatante, con la fine del monopolio dell'etere a favore dello Stato e la dilatazione delle radio e televisioni "private", che costituiscono una importante componente del pluralismo. TeleBiella, con le altre emittenti, ha creato problemi interpretativi ed applicativi per l'accesso nel registro dei praticanti. Il legislatore, con la formula adottata all'articolo 34, pensava soltanto alla Rai.

Negli ultimi anni, come un crescendo rossiniano, il problema che più degli altri ha maggiormente impegnato i Consigli regionali, la Consulta dei Presidenti e dei Vice Presidenti ed il Consiglio nazionale, è stato quello dell'accesso, ovvero l'iscrizione nel registro dei praticanti, e i requisiti che debbono possedere le testate per essere idonee a consentire l'iscrizione nell'ap-

posto registro. E' su questo terreno, e su quello giurisdizionale, che sorgono alcuni interrogativi, che finora non hanno avuto adeguata risposta.

Tutti aspirano, in considerazione che comunicazione ed informazione sono strumenti strategici per progredire, meglio accedere al "professionismo", anche attraverso testate diffuse su ridotti bacini o tramite siti web e canali satellitari. E se ci sono difficoltà a percorrere le citate strade c'è sempre quella offerta dai giornali esteri (art. 41 del regolamento di esecuzione), senza la possibilità di effettuare i dovuti e validi controlli. Ci sono anche altre problematiche mai sfiorate, che invece dovrebbero essere affrontate e possibilmente risolte. Nessuna iniziativa finora è stata adottata per l'esercizio abusivo della professione, e non si può sostenere che non ci sia, e tanto meno per l'accertamento che sia rispettato il principio dell'esclusività. Punti cardine di cui non si trova traccia nel documento di riforma.

Uno degli interrogativi tende a conoscere se il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, i cui compiti sono elencati dall'articolo 20 della legge 69/63, abbia legittimazione ad attribuirsi poteri di autonormazione. Autoinvestirsi di facoltà e poteri che il legislatore del 1963 non ha ritenuto di conferirgli. L'interpretazione delle norme, secondo la dottrina giuridica, è di competenza del giudice, il quale fornisce gl'indirizzi, e non di chi è deputato ad applicare la legge. Partendo da questo assioma non è agevole comprendere l'istituzione di figure docenti di supporto (tutor) ed il consentire l'accesso al professionismo con nuove regole, che dovrebbero essere di pertinenza del Parlamento. E' vero che il competente Ministero della Giustizia esercita soltanto l'alta vigilanza, ma la sua autorevole consulenza o i suoi indirizzi sarebbero oltremodo importanti. E' il controllo sulla legittimità degli atti che manca e sarebbe auspicabile fosse introdotto assieme alla responsabilità diretta.

Talvolta, anche per i ritmi cui è sottoposto, per le problematiche da affrontare e risolvere, per le mutazioni professionali in atto e per la sua stessa composizione numerica, legata alla crescita della categoria (art. 16 l. 69/63), si è lasciato sfuggire qualche proposta, che avrebbe invece richiesto una diversa attenzione e valutazione. Si ricordano, al riguardo, il disegno di legge del sen. Learco Saporito (numero 608, XI legislatura), che mirava ad una integrazione dell'articolo 34, che oggi avrebbe consentito di risolvere più di un problema, compreso quello degli uffici stampa, e l'articolo del sen. Stefano Passigli, che proponeva una radicale trasformazione alla legge sull'Ordinamento della professione di giornalista.

Un valido sostegno, sia ai Consigli regionali, che hanno il diritto/potere di formare i provvedimenti accertativi-costitutivi di iscrizione negli elenchi

dell'albo e nel registro, che al Consiglio nazionale, in sede giurisdizionale, viene dalle interpretazioni evolutive della giurisprudenza della Corte di Cassazione, che fornisce gl'indirizzi secondo i quali deve essere applicato correttamente l'articolo 34 (*Pratica giornalistica*) al fine di essere iscritti nel Registro dei praticanti. L'anticamera per poter poi essere ammessi a sostenere l'esame di idoneità professionale, per ora *intra moenia*, e la successiva iscrizione all'elenco professionisti.

La Corte di Cassazione ha sempre ribadito nelle sue sentenze l'orientamento già espresso dalla Corte Costituzionale sulla legittimità costituzionale del requisito numerico previsto dal citato articolo 34 (sentenza n. 113 del 5/23 aprile 1974 ed ordinanza del 17 giugno 1987). Il criterio, rientrando nella discrezionalità del legislatore non è sindacabile, soprattutto quando non appare irragionevole. Non sempre quanto hanno sentenziato i supremi giudici è applicato alla lettera.

La riforma, anche per tenere dietro alla deontologia, al corretto modo di fare informazione ed alla formazione permanente, indispensabile per una professione come quella del giornalista, non è più dilazionabile, come è stato già sottolineato, e sempre che esista una volontà politica e l'interesse collettivo. Per meglio comprendere l'urgenza di una riforma è sufficiente ricordare quanto già accennato. La legge, non appena è entrata a regime, è stata subito messa in discussione da chi la doveva applicare e, nella quasi generalità, era di estrazione sindacale ed aveva collaborato, con la sua esperienza, ad elaborarla e farla varare. Ne era stato un soggetto attivo.

Lo stesso Consiglio nazionale fin dalle sue prime riunioni si era reso conto dell'esigenza di rivederla in maniera organica ed il 6 novembre 1968, si era all'inizio della seconda legislatura, aveva approvato un progetto "globale di riforma", subito inviato all'allora ministero di Grazia e Giustizia. Progetto immediatamente convertito in un disegno di legge.

Il primo di una serie in senso favorevole, cui hanno fatto seguito altri di cancellazione, sollecitati da tutte le parti politiche. Nel corso della XI e XII legislatura, tanto per esemplificare, sono state presentate ben 13 proposte che volevano la sua cancellazione o la sua modifica⁷. L'ultima fatica è stata quella dei senatori Michele Bonatesta e Lamberto Grillotti, che nel corso di questa legislatura, hanno presentato una proposta per il "*Nuovo ordinamento della professione di giornalista*".

⁷ Cerni E.: "Il problema dell'ordine dei giornalisti. Proposte di abolizione e di riforma si sono accavallate. Senza risultato". Problemi dell'Informazione, a.XXI, n.3, settembre 1996.

L'attuale legge sull'Ordinamento della professione di giornalista, per quanto finora riferito, è il prodotto congiunto della Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi) e della Commissione unica per la tenuta dell'albo dei giornalisti. E' stato il Sindacato a premere affinché fosse istituito l'Ordine dei giornalisti, le cui radici possono essere fatte risalire all'inizio del secolo XX. A Luigi Luzzati. Al suo primo congresso, dopo la sua ricostituzione, tenutosi a Palermo nell'ottobre 1946, tra gli argomenti da affrontare era stato inserito il tema *dell'Ordinamento giuridico della classe e disciplina giuridica della professione*. Le due istituzioni hanno avuto, per il conseguimento del loro obiettivo, nell'on. Guido Gonella un autorevole referente, che ha anche ricoperto l'incarico di presidente del Consiglio nazionale nel corso della prima legislatura ordinistica 1965/1968.

Le regole, come è stato più volte riferito, nel momento stesso della loro prima applicazione sui vari casi di specie si sono subito dimostrate lacunose, per niente elastiche, più per un mondo editoriale statico che proiettato in un futuro tecnologico (il secondo conflitto mondiale aveva fornito più di un esempio di tecnologie avanzate), e che hanno suscitato e suscitano ancora più di un imbarazzo interpretativo. Praticantato e dichiarazioni sostitutive, da parte dell'Ordine (artt. 36 e 43 del regolamento di esecuzione), i primi problemi, con una diversità di soluzioni per via dell'autonomia decisionale dei singoli Consigli. Poi c'era il libero praticantato, sganciato da quanto invece tuttora stabilisce il contratto di lavoro giornalistico. Una omissione incomprensibile, considerato chi erano i proponenti della 69/63. Il praticantato è una attività lavorativa e come tale va retribuita. La legge, comunque, non lo prevede. Altri aspetti su cui mettere mano erano il sistema elettorale, è ancora lo stesso; le competenze del Consiglio nazionale, si auspicava una sua suddivisione in due sezioni, e l'istituzione di una scuola nazionale per giornalisti.

Infine, ma non ultimo, c'era il segreto professionale, una delle garanzie irrinunciabili per una corretta informazione e per la copertura delle fonti. La formula adottata dal legislatore non garantiva, tanto che la legge penale (codice Rocco) ha sempre sovrastato quella ordinistica, approvata dal Parlamento repubblicano. Per vedere un miglioramento, a favore soltanto dei giornalisti professionisti, è stato necessario aspettare il nuovo codice di procedura penale. Per i giornalisti pubblicisti nessuna copertura, nonostante fosse stato sollecitato l'intervento sia della Fnsi che del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. L'articolo 200 del cpp non garantisce un diritto assoluto. I giornalisti vanno ancora sotto, nonostante l'articolo 10 della Convenzione dei diritti dell'Uomo e la Corte di Strasburgo si sia pronunciata sui casi Goodwin e Roemen. A loro favore.

Ora è arrivato il tempo di cambiare e c'è anche l'indiscusso sostegno della Federazione nazionale della stampa, confermato durante il 24° congresso nazionale, tenutosi a Saint Vincent dal 22 al 26 novembre 2004. Difesa del ruolo dell'ordine professionale ed appoggio ad una radicale riforma della legge istitutiva. Occorre conferire un nuovo assetto alla professione puntando su cinque punti, che riassumono, secondo il giudizio della Commissione giuridica del Consiglio nazionale, "le funzioni essenziali dell'Ordine rinnovato: 1) la preparazione degli operatori dell'informazione; 2) la disciplina della deontologia professionale; 3) la garanzia del diritto dei cittadini ad una informazione corretta, rispettosa delle persone e che non difonda dati di fatto falsi, pur nella più ampia libertà di opinione e di interpretazione; 4) la formazione permanente; 5) la tutela degli interessi e dei diritti professionali dei giornalisti, caratteristica di ogni Ordine professionale".

Un nuovo modello che ha abbracciato la "*via universitaria al giornalismo*"⁸ per sganciare "il praticantato", è una delle ragioni, dall'egemonia degli editori, che ritornano ad essere comunque determinanti nella scelta, quando il "nuovo giornalista", multimediale ed uscito dalle scuole universitarie, chiederà di essere assunto. A parte questo che non costituisce una priorità, l'obiettivo qualificante è quello di mettere sul mercato professionisti dell'informazione dotati di una buona preparazione culturale e tecnica, con la quale soddisfare la crescente domanda di informazione. La via universitaria "è destinata – come si legge nel documento – ad accompagnare da un lato e a stimolare dall'altro una naturale evoluzione all'adeguamento del solido livello culturale, che ha generalmente caratterizzato la professione giornalistica in Italia". Basta legge i quotidiani per constatarlo.

La via universitaria al giornalismo, è senz'altro una interessante e condizionale innovazione, costituisce un salto di qualità ed elimina le ambiguità dell'attuale legge. Il titolo di studio, per i professionisti, si evince solo dal combinato disposto degli articoli 29 e 33. Nessun titolo di studio è chiesto per essere iscritti nel registro dei praticanti, salvo il superamento dell'esame di cultura generale, cui non debbono sottostare coloro che hanno il titolo di studio di secondo grado. La via universitaria, pur costituendo il nuovo, presenta il suo buco nero. La laurea breve ed il master biennale vanno benissimo poiché bisogna dare seguito alle trasformazioni in atto dell'intero Paese ed avere un occhio all'Unione europea. L'introduzione della laurea nasce, oltre dalle altre ragioni indicate, da un parere formulato dalla II Sezione consultiva del

⁸ Roidi V.: "Volete buona informazione? Fate studiare i giornalisti". *Problemi dell'Informazione*, a.XXVII, n.3, settembre 2002.

Consiglio di Stato “sulla possibilità di includere la professione giornalistica nella disciplina regolamentare” dei nuovi corsi di laurea breve⁹.

Il punto controverso, poichè non trova tutti d'accordo, è costituito dalle lauree settoriali. Quelle che il Consiglio nazionale, assieme all'università, vorrebbe individuare ed indicare per i futuri giornalisti professionisti. Ricondurre la cultura ad una quasi omogenea piattaforma universitaria, significa non tenere conto dell'atipicità della professione.

Sono i requisiti e le capacità individuali a costituire i pilastri del giornalismo. E' vero che il “prodotto” è collettivo, ma è sempre l'opera di solisti. Di conseguenza tutte le lauree dovrebbero essere valide per accedere al giornalismo. E' il master biennale a dover essere obbligatorio ed è una innovazione di grande caratura. E' la fase qualificante. Quella destinata “ad assicurare quella preparazione di specializzazione concreta che il praticantato per unanime opinione non garantisce più da moltissimo tempo”. Nello stesso tempo non si può non ricordare che è ancora una ipotesi unilaterale. Gli editori non hanno finora espresso alcuna opinione in merito, se non quella fatta conoscere nel maggio del 2002, a Verona, in occasione del convegno organizzato dal Consiglio nazionale e dall'Ordine dei Giornalisti del Veneto per illustrare i contenuti della riforma da sottoporre all'approvazione dei consiglieri nazionali.

L'innovazione, se così può essere definita, è la costituzione del “*Giuri per la corretta informazione*” per il rispetto dei diritti del lettore. Nelle intenzioni dei proponenti deve essere creato all'interno del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, che ha pure la competenza ad approvarne il regolamento. A questo nuovo organismo “potranno rivolgersi tutti i soggetti che ritengano di essere stati ingiustamente danneggiati da articoli o notizie relativi a fatti falsi e diffusi da qualsiasi organo di informazione – carta stampata, radio-televisione, on line – e per questo chiedono una rettifica, nelle forme previste dalla legge, come unico strumento idoneo a ristabilire presso il pubblico la verità dei fatti con la conseguente tutela dell'immagine e della dignità del ricorrente”. Una attività che è finora svolta dai Consigli regionali. Uno spostamento di competenze dall'ambito locale e quello centrale. Le finalità, anche in considerazione delle numerose querele risarcitorie a carico dei giornalisti, sono senza dubbio da apprezzare. Purtroppo la giustizia non togata lascia sempre margini di perplessità.

Per dare ulteriore seguito allo spirito innovativo, il documento per la riforma della professione non ha mancato di soffermarsi sulla deontologia e

⁹ P.O.: “Il futuro del giornalismo nell'Università. Per legge”. Punto comm, 10 maggio 2002.

sul rispetto delle attuali regole (Carta di Treviso, privacy e Carta dei doveri), cui i giornalisti devono attenersi. Il *neminem laedere*, innanzitutto. Affinchè esista il rispetto, e non sia lesa la dignità e l'onorabilità della gente, è stata ipotizzata una “*Sezione disciplinare per la trattazione dei ricorsi*”, formata da 20/30 componenti con poteri deliberanti ed un agile regolamento per intervenire con prontezza ogni qualvolta le regole siano state violate.

Una riforma senz'altro innovativa, che vuole tenere nel dovuto rispetto il cittadino, punta sulla laurea e il master e soprattutto sull'autodisciplina. Quest'ultima quanto mai auspicabile. Per ora è soltanto una ipotesi di lavoro, un modello proposto dal Consiglio nazionale. Affinchè sia tradotto in un provvedimento legislativo, a parte l'interesse pubblico, necessitano ancora due passaggi: conoscere il parere degli editori e quale sarà l'indirizzo che assumerà il Parlamento. Tutto questo si potrà sapere nella prossima legislatura.